



Collegio di Garanzia dello Sport  
Prima Sezione

Prot. n. 00857/19

## IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 79/2019, presentato, in data 23 agosto 2019, dalla società Viola Reggio Calabria 1966 s.s.d., in liquidazione, contro la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) per l'annullamento della decisione della Corte Sportiva d'Appello FIP, pubblicata e notificata con C.U. n. 60 del 25 luglio 2019, che ha dichiarato inammissibile il reclamo interposto dalla ricorrente avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo FIP, adottata con C.U. 1554 del 3 maggio 2019, GSN n. 228, con la quale è stata disposta l'omologazione della gara del 28 aprile u.s. tra Amatori Pallacanestro Pescara e Viola Reggio Calabria con il risultato di 20-0 e l'omologazione della gara del 1 maggio u.s. tra Viola Reggio Calabria e Amatori Pallacanestro Pescara con il risultato di 0-20, ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. b), del Regolamento Esecutivo Gare; l'esclusione della società Viola Reggio Calabria dal Campionato di Serie B Maschile e il passaggio del turno successivo alla fase play off della società Amatori Pallacanestro Pescara, ai sensi dell'art. 55, comma 5, del Regolamento di Giustizia FIP; infine, la sanzione della perdita del titolo sportivo e l'applicazione della sanzione pecuniaria pari ad € 12.000,00, ai sensi dell'art. 56, comma 3, del RG FIP, e dello svincolo degli atleti di categoria senior nazionale, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento Esecutivo Tesseramento.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 30 ottobre 2019.

IL PRESIDENTE  
F.to Mario Sanino

IL RELATORE  
F.to Cesare San Mauro

Depositato in Roma, in data 30 ottobre 2019.

PER IL SEGRETARIO  
F.to Gabriele Murabito